ANIEF
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SINDACALE

A.C. 1114

Decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44
22 aprile 2023

Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche

Proposte di modifica

L'articolo 5, dal comma 5 al comma 19 prevede una sessione straordinaria di assunzioni su posti di sostegno dopo le interlocuzioni con la Commissione Europea e i sindacati. L'obiettivo del Governo è quello di realizzare un piano straordinario di 20 mila assunzioni su posti di sostegno, 90 mila complessive per assorbire il precariato. A tal proposito, dobbiamo notare che nel sito della stessa Commissione nel mese di maggio è stata fornito all'Italia ancora un altro mese di tempo per rispondere alla richiesta di parere motivato alla procedura di infrazione attività nel 2014 per l'abuso dei contratti a termine per il personale scolastico. Negli ultimi cinque anni, le assunzioni da posti di sostegno delle stesse GPS così come i concorsi straordinari, riservati, semplificati non hanno risolto il problema della precarietà. Ogni anno almeno la metà dei posti autorizzati per le immissioni in ruolo non è stato coperto. Pertanto riteniamo sia necessario emendare il testo e consentire il reclutamento su posti di sostegno anche dei docenti specializzati all'estero entro il 31 luglio e assumere dalla prima e seconda fascia delle GPS anche su posti comuni con uno specifico percorso formativo universitario diversificato per chi è sprovvisto dell'abilitazione nella scuola secondaria. Inoltre, bisogna intervenire per snellire il numero di precari inseriti nelle attuali graduatorie concorsuali procedendo all'assunzione degli idonei come ha espresso il ministro Valditara fino alla pubblicazione delle successive graduatorie e dei partecipanti al secondo concorso straordinario (soltanto 3 mila assunti su 30 mila candidati aventi diritto). Per ragione di continuità didattica bisogna da una parte confermare nei ruoli il personale docente e dirigente assunto con riserva, dall'altra prevedere una specifica indennità di sede per ristorare i lavoratori fuori sede. Certamente bisogna riportare in

organico di diritto i molti posti in deroga assegnati per più anni alle scuole evitando il balletto delle supplenze e rendere accessibile il TFA sostegno alle migliaia di insegnanti non specializzati che lavorano su posti di sostegno.

Anche in vista del prossimo dimensionamento, invece, sarebbe opportuno fino alla piena attuazione del PNRR derogare ai vincoli sulla mobilità, non soltanto per questo anno come previsto al comma 19. Sul comma 20, riteniamo non più procrastinabile la previsione di uno specifico organico aggiuntivo per realizzare il PNRR. Questo organico è stato assegnato alle scuole durante la pandemia e ora serve per poter raggiungere gli obiettivi legati alla lotta alla dispersione, all'orientamento, al miglioramento e recupero degli apprendimenti.

In questa fase contrattuale, come per i dirigenti scolastici sarebbe opportuno stanziare delle risorse specifiche per i DSGA e il personale ATA per innalzare i livelli e riconoscere i profili professionali.

Infine, in merito all'articolo 9, bisogna prevedere analogamente un percorso straordinario di immissioni in ruolo dei precari AFAM, per i ricercatori universitari e specifiche risorse per i tecnologi e il personale degli enti di ricerca non vigilati dal MUR per garantire la parità di trattamento. In sintesi, in allegato nella memoria proponiamo le seguenti proposte emendative migliorative del decreto legge sperando possano essere approvate.

I. *Estensione assunzioni anche da posto comune prima fascia*
II. *Estensione procedura di assunzioni anche ai docenti inclusi con riserva*
III. *Assunzioni da seconda fascia*
IV. *Diritto alla mobilitø*
V. *Diritto allØassegnazione provvisoria assunti da procedura GPS sostegno*
VI. *Assegnazione provvisoria interprovinciale*
VII. *Diritto mobilitø vincitori concorso straordinario bis*
VIII. *Diritto alla mobilitø sul 100% dei posti*
IX. *Proroga graduatorie concorsi*
X. *Trasformazione graduatorie concorsi ad esaurimento*
XI. *Graduatorie concorso straordinario*
XII. *Conferma nei ruoli*
XIII. *Organico aggiuntivo*
XIV. *Organici di sostegno*
XV. *Riserva posti specializzazione sostegno*
XVI. *Valorizzazione personale ATA e DSGA*
XVII. *Attivazione posti in organico profilo C personale ATA, corso di formazione mobilitø professionale graduatorie e indizione nuove procedure*
XVIII. *Posti mobilitø Dirigenti*
XIX. *Rotazione Dirigenti Scolastici*
XX. *Procedura straordinaria assunzioni precari AFAM con 36 mesi*
XXI. *Determinazione contrattuale in specifica area didattica come figure di elevata qualificazione delle posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo.*
XXII. *Misure a sostegno delle assunzioni negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca*

XXIII. Misure a sostegno della valorizzazione professionale del personale degli Enti e istituzioni di Ricerca
XXIV. Misure a sostegno degli Enti e istituzioni di Ricerca
XXV. Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti e le Istituzioni di Ricerca
XXVI. Misure per promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello negli Enti e le Istituzioni di Ricerca
XXVII. Misure per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti vigilati dal MUR
XXVIII. Assunzione ricercatori universitari

Articolo 5

I. Estensione assunzioni anche da posto comune prima fascia

Al comma 5 in entrambe le occorrenze dopo le parole Ű postiű si aggiungono le seguenti Ű comuni eű.

Motivazione: Non si comprende perch» non debbano essere assunti i docenti gi“ abilitati presenti nella prima fascia delle GPS. La proposta di modifica contrasta l'abuso dei contratti a termine cosÃ da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura dŮ infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva.

II. Estensione procedura di assunzioni anche ai docenti inclusi con riserva

Sono apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 5 dopo le parole Ű inclusi a pieno titoloű si aggiungono le seguenti Ű e con riservaű. Si aggiunge in fine Ű per i docenti inseriti con riserva la conferma in ruolo avviene successivamente allo scioglimento della riserva del titolo.ű

Al comma 6 dopo le parole Ű pieno titoloű si aggiunge Ű e con riservaű.

Sono soppressi i commi dal 13 al 17.

Motivazione: NellŮ impossibilitø di conseguire titoli di abilitazione/specializzazione per assenza di posti e/o corsi attivati, molti docenti hanno fatto ricorso a percorsi svolti in altri paesi. La proposta di modifica contrasta l'abuso dei contratti a termine cosÃ da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura dŮ infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva.

III. Assunzioni da seconda fascia

Al comma 5 in entrambe le occorrenze dopo le parole Ű postiű si aggiungono le seguenti Ű comuni eű.
Al comma 5 si aggiunge il seguente
Ű5bis.In caso di esaurimento delle graduatorie di prima fascia e degli elenchi di posto comune e sostegno aggiuntivi alla prima fascia, « proposto un contratto a tempo determinato esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nelle graduatorie provinciali per le supplenze ai docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti comuni e di sostegno di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Nel corso del contratto a tempo determinato i docenti svolgono il percorso di formazione e prova. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova, i candidati sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1è settembre dellÙanno di presa di servizio a tempo determinato, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell'anno di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107 annuale di formazione iniziale e prova di cui allÙarticolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Durante lo svolgimento dellÙanno di prova i docenti di posto comune sono ammessi in soprannumero per la frequenza al corso universitario per il conseguimento dei 60 CFU/CFA, come disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dellÙistruzione e del merito e dell'universitø e della ricerca. La trasformazione del contratto a tempo indeterminato avviene soltanto dopo la frequenza positiva del corso universitario. Nel caso di individuazione su posti di sostegno il docente « ammesso in sovrannumero all'anno di tirocinio formativo attivo con analoga trasformazione del contratto a tempo indeterminato dopo il superamento positivo del corso universitario.ű

Motivazione: Si ricorda che circa 50000 posti del contingente 2022/23 non sono stati assegnati, La proposta di modifica contrasta l'abuso dei contratti a termine cosÃda rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura dÙinfrazione 4231/2014 ancora oggi attiva.

IV. Diritto alla mobilitø

Al comma 10 le parole Ű anno scolastico 2023/24ű sono sostituite con Ű 2024/25ű.

Motivazione: la modifica mira a consentire anche agli assunti nel 2023/24 il diritto alla mobilitø.

V. Diritto allÙassegnazione provvisoria assunti da procedura GPS sostegno

Al comma 10 le parole Ű assegnazione provvisoria oű sono soppresse.

Motivazione: la modifica mira a consentire anche agli assunti a partire dal 2023/24 da GPS sostegno il diritto al ricongiungimento familiare.

VI. Assegnazione provvisoria interprovinciale

Si aggiunge il comma:

All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono soppresse le parole Ű nellŮambito della provincia di appartenenzaű.

Motivazione: la modifica mira a garantire il diritto allŮassegnazione provvisoria interprovinciale per i docenti assunti a partire dal 2023/24.

VII. Diritto mobilitø vincitori concorso straordinario bis

Al comma 5 si aggiunge in fine:

"tale disposizione « da applicarsi anche ai destinatari della procedura di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.ű

Motivazione: Per estendere ai vincitori del concorso straordinario-bis la retrodatazione giuridica della nomina ed evitare disparitø di trattamento rispetto alla possibilitø di chiedere la mobilitø.

VIII. Diritto alla mobilitø sul 100% dei posti

Si aggiunge il comma:

In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilitø del personale scolastico, la quota per i trasferimenti avviene sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025.

Modifica: La modifica intende contrastare la compressione del diritto al ricongiungimento familiare e di altre tutele di legge come quelle regolate dalla Legge 104/92.

IX. Proroga graduatorie concorsi

Si aggiunge il comma:

Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari « in ogni caso prorogata la validitø delle graduatorie dei concorsi di cui ai DD 498 e 499 del 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, che sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali.

Motivazione: appare opportuno garantire la proroga di tutte le graduatorie dei concorsi costituite da personale giø valutato idoneo alla professione docente.

X. Trasformazione graduatorie concorsi ad esaurimento

Si aggiunge il comma:

Le graduatorie dei concorsi di cui ai DD 498 e 499 del 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, che sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali fino al loro esaurimento.

Motivazione: appare opportuno garantire lÙutilizzo di tutte le graduatorie dei concorsi fino al loro esaurimento.

XI. Graduatorie concorso straordinario

Si aggiunge il comma:

Sono prorogate fino al loro esaurimento le graduatorie di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo.

Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nellÙOrdine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato vuole coerentemente con quanto giø avvenuto con il concorso riservato per le graduatorie di merito regionale per il personale precario della scuola primaria e dellÙinfanzia e con lÙultimo concorso straordinario prorogare la validitø delle graduatorie integrate con tutti i candidati che hanno sostenuto la prova orale, preso atto anche del numero irrisorio delle immissioni in ruolo avvenute.

XII. Conferma nei ruoli

Si aggiunge il comma:

1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali giø positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale dirigente e docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell'istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1ô settembre dell'anno svolto.

2. Conseguentemente, « disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento giø notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

Motivazione: La norma intende confermare nei ruoli il personale assunto con riserva al fine di garantire la continuitø didattica.

XIII. Organico aggiuntivo

Si aggiunge il comma:

1. Al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse allÙattuazione, a regime, del PNRR e dellÙobiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge. 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attivitø didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, « prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.
2. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti piŸdeboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
Per lÙattivazione degli incarichi dei 15000 docenti della scuola secondaria sono utilizzati i fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 ţ Potenziamento dellÙofferta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universitø Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per lÙistruzione 2021-2027, per gli ulteriori incarichi si provvede allo stanziamento della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dellÙistruzione e del merito non spese di cui allÙarticolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dellÙistruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.

Motivazione: il grado di complessitø degli istituti scolastici necessita dellÙorganico aggiuntivo per il corretto funzionamento delle scuole. Nella prospettiva di tagli agli organici risulta indispensabile la previsione introdotta dalla presente modifica, in considerazione anche delle segnalazioni ricevute di dirigenti scolastici sulle difficoltø di gestione degli istituti. LÙorganico aggiuntivo introdotto nel

2020 compensa, peraltro solo parzialmente, i tagli di 100000 unitø di personale subiti a partire dal 2009, in attesa di urgenti interventi sul dimensionamento scolastico e sulla sicurezza degli edifici e delle aule e al fine di contrastare il fenomeno dellÙaffollamento delle classi.

XIV. Organici di sostegno

Si aggiunge il comma:

Sono rivisti criteri per la formazione dellÙorganico di sostegno di cui allÙarticolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dellÙarticolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui allÙarticolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Motivazione: la disposizione garantisce la continuitø didattica degli insegnanti di sostegno indispensabile per assicurare una piena integrazione degli alunni con disabilitø; in ossequio al disposto di cui alla L. 104/1992 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2012, « necessario eliminare qualsiasi limite allÙorganico dei docenti di sostegno, la cui consistenza deve necessariamente essere adeguata alla popolazione degli studenti in situazione di disabilitø e ricomprendere, senza eccezione alcuna, la deroga al rapporto 1:2 per tutte le situazioni certificate di grave disabilitø. Per quanto riguarda lÙimpatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i posti vacanti e disponibili sono messi nel novero del ricambio del turn-over, mentre i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo; inoltre si continua ad applicare lÙinvarianza finanziaria di cui allÙarticolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonch» il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

XV. Riserva posti specializzazione sostegno

Si aggiunge il comma:

Alla lettera l) alinea Art. 18-bis dellÙarticolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 sono soppresse le seguenti parole: Ńnei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell' universitø e della ricerca.ń

Motivazione: occorre eliminare ogni vincolo di riserva per garantire lÙaccesso alle procedure di specializzazione a tutto il personale interessato che presta, da anni, servizio senza il titolo di specializzazione.

XVI. Valorizzazione personale ATA e DSGA

Si aggiunge il comma:

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, « inserito il seguente: ä606-bis. Per lůanno 2022 il fondo di cui al comma 606 « incrementato di 30 milioni di euro da destinare alla valorizzazione del personale DSGA, di 70 milioni di euro da destinare alla valorizzazione del personale ATA, di 300 milioni di euro da destinare allůattivazione dei profili AS e C previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro".

Motivazione: la previsione intende valorizzare il personale ATA e DSGA le cui retribuzioni sono da troppo tempo inadeguate ai livelli professionali. Sempre allo scopo di valorizzare il personale ATA occorre introdurre i profili AS e C, ovvero il coordinatore dei collaboratori scolastici e il coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi, previsti dal contratto collettivo nazionale.

XVII. Attivazione posti in organico profilo C personale ATA, corso di formazione mobilitø professionale graduatorie e indizione nuove procedure

Si aggiunge il comma:

Sono attivati, a partire dallůa. s. 2023/2024, anche i posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dellůindizione delle procedure per la mobilitø professionale e dei passaggi verticali di cui allůart. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dallůapprovazione della presente legge, « rideterminato lůorganico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed « pubblicata dal Ministero dellůistruzione e del Merito lůOrdinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi důarea da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalitø per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per lůassunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dellůattivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui allůarticolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.

Motivazione: dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie,
peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Inoltre non sono mai stati organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo graduati che hanno partecipato ai passaggi verticali nel 2010 e che pertanto non sono mai stati assunti nella qualifica superiore, mentre si rende necessario una nuova procedura su tutte i profili attivabili in base ai molti posti vacanti e disponibili.

XVIII. Posti mobilitø Dirigenti

Si aggiunge il comma:

All'articolo 19-quater della Legge n. 25 del 25 marzo 2022 sostituire la frase "« reso disponibile il 60% dei posti vacanti" con "« reso disponibile il 100% dei posti vacanti", inoltre « eliminato il periodo "Per la suddetta mobilità, oltre all'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza, « necessario quello dell'Ufficio scolastico della regione richiesta"

Motivazione: la norma si pone l'obiettivo di sbloccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonch» i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, a seguito dei divieti di spostamento dettati dalla pandemia.

XIX. Rotazione Dirigenti Scolastici

In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, « possibile la riconferma nella medesima istituzione scolastica oltre il triennio di servizio, fino alla realizzazione della progettazione legata al PNRR.

Motivazione: appare opportuno consentire una deroga da quanto previsto dalla normativa perch» i dirigenti possano rimanere presso la sede dove hanno già prestato servizio per un triennio.

Articolo 9

XX. Procedura straordinaria assunzioni precari AFAM con 36 mesi

Si aggiunge il comma:

All'art 59 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176) « aggiunto il seguente comma 9 - quater

Analogamente al personale docente della scuola in via straordinaria, per un numero di posti pari almeno al 50 % dei posti vacanti e disponibili per l'anno accademico 2023/2024 che residuano a seguito della mobilità nonch» dalle immissioni in ruolo effettuate nel comparto AFAM ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli nonch» delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4- quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, prioritariamente alle selezioni pubbliche per titoli ed esami, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e del comma 1, lettera a), dell'articolo 35-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previste dal decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, articolo 6, comma 4-ter « bandita una procedura concorsuale straordinaria per Istituto e settore artistico disciplinare riservata ai docenti che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano maturato o matureranno nelle Istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a decorrere dall'anno

accademico 2013/2014 (1 novembre 2013) e fino allÙanno accademico 2022/2023 (31 ottobre 2023) incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dallÙarticolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui allÙarticolo 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dellÙistruzione, dellÙuniversitø e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Ai fini dellÙaccertamento dei requisiti di cui al comma 1 relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nellÙambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonch» i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attivitø didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneitø, licenza e di diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, « fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, cosÃcome interpretato dall'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

Il bando determina altresÃil contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato pu“ partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e per un solo settore disciplinare e pu“ partecipare solo per una disciplina per la quale abbia maturato almeno un'annualitø, valutata ai sensi del primo e secondo periodo.
Le graduatorie di merito per istituto sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare orale da tenere entro il 15 ottobre 2023, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dellÙistruzione e del Merito per il cui superamento non » previsto un punteggio minimo.
A seguito del superamento della prova il docente « assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1è novembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione accademica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.

Motivazione: In previsione dei nuovi concorsi si ritiene opportuno tutelare i docenti che sono in possesso dei 36 mesi di servizio che potrebbero essere danneggiati dallÙattuale procedura di reclutamento. La procedura prevede una procedura concorsuale non selettiva al fine di sanare il precariato storico nelle istituzioni AFAM.
La procedura « senza oneri per lo stato con partecipazione dei costi da parte dei concorrenti.

XXI. Determinazione contrattuale in specifica area didattica come figure di elevata qualificazione delle posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo.

Si aggiunge il comma:

All'art. 1 comma 892 della legge 178/2020 dopo "in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto." « aggiunto il seguente periodo "Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di elevate qualificazioni nell'area didattica."

Motivazione: La specifica serve, in fase di determinazione delle posizioni nella procedura di istituzione di tali profili nel prossimo CCNL di riferimento, per delineare meglio le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo che svolgono funzioni di elevato profilo per la specificità della mansione tecnico pratica di supporto alla didattica

XXII. Misure a sostegno delle assunzioni negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca

Si aggiunge il comma:

Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, « adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2022, garantendo l'invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa.

Motivazione: in considerazione delle misure finanziarie a sostegno della ricerca pubblica e in previsione quindi di nuove assunzioni di personale previste dalla legge, « necessario garantire l'adeguamento dei fondi del salario accessorio negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca.

XXIII. Misure a sostegno della valorizzazione professionale del personale degli Enti e istituzioni di Ricerca

Si aggiunge il comma:

1. Per la valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS, ISPRA e del personale di ANPAL, INAIL e Consorzio LAMMA afferente al CCNL Istruzione e Ricerca, « costituito un fondo di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 di cui:
a) 45 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure selettive previste dal CCNL Istruzione e Ricerca;

b) 30 milioni di euro sono destinati alla valorizzazione del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure selettive ed i criteri previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca in materia di progressioni economiche e di livello;
c) 3 milioni di euro sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui allŮarticolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Motivazione: con il presente articolo si intende dare seguito allŮaccordo sottoscritto il 10 novembre 2022 dal Ministro dellŮIstruzione e del Merito e dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca. In particolare, al punto 8 di detto accordo si specifica che ŰAl fine di determinare le migliori condizioni affinch» si possa arrivare alla chiusura del CCNL Istruzione e Ricerca, sentito il Ministro per la Pubblica Amministrazione, si ritiene altresÃnecessario porre rimedio al problema del finanziamento della valorizzazione professionale di tutto il personale degli EPR, attualmente limitato al solo personale degli enti vigilati dal MUR, attraverso un interventi in un prossimo veicolo normativo disponibile.ű

XXIV. Misure a sostegno degli Enti e istituzioni di Ricerca

Si aggiunge il comma:

1. Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA « costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i pareri dei Ministeri Vigilanti degli Enti e delle Istituzioni di Ricerca di cui al comma 1, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo.

Motivazione: in considerazione della specificitø delle attivitø di ricerca, in ambiti rilevanti per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, appare necessario predisporre finanziamenti per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca non vigilate dal MUR, esclusi dagli interventi e finanziamenti definiti nella Legge di Bilancio 2022.

XXV. Misure a sostegno della contrattazione integrativa negli Enti e le Istituzioni di Ricerca

Si aggiunge il comma:

All'art. 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 2018, dopo le parole "predetto termine" al comma 4 quinquies, « inserito il seguente comma 5:
"Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio".

Motivazione: nel rispetto dei vincoli di bilancio degli Enti, la norma consente di adeguare i fondi per il salario accessorio finalizzato alla realizzazione e sviluppo delle attività istituzionali di ricerca.
Art. (5) ţ Misure per promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello negli Enti e le Istituzioni di Ricerca

XXVI. Misure per promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello negli Enti e le Istituzioni di Ricerca

Si aggiunge il comma:

Al comma 310 lettera b) l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca" sono aggiunte le parole: " tenendo conto della numerosità dei ricercatori e tecnologi in servizio presso ciascuna istituzione."

Motivazione: la ripartizione effettuata in base alle consistenze dei rispettivi FOE , non coincide con la numerosità di ricercatori e tecnologi di III livello presenti negli Enti e nelle Istituzioni di Ricerca. Tale ripartizione genera criticità in quanto vi sono Enti che hanno ricevuto più risorse di quanto necessario per la valorizzazione dei ricercatori e tecnologi di III livello ed altri l'opposto.

XXVII. Misure per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli Enti vigilati dal MUR

Si aggiunge il comma:

Al comma 310 lettera c) l'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale" sono aggiunte le parole: " in ragione degli obiettivi di miglioramento delle specifiche attività svolte dagli Enti, degli strumenti premiali di cui all'art. 20 del Dlgs. 150/09, nonch»"

Motivazione: il vincolo stringente che lega l'erogazione delle risorse alla partecipazione ad "appositi progetti finalizzati" impedisce la effettiva valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

L'obiettivo « quello di fornire agli Enti maggiori strumenti di valorizzazione del personale in base alle effettive esigenze di ciascuna istituzione.

XXVIII. Assunzione ricercatori universitari

Si aggiunge il comma:

In ragione della necessità di semplificare le procedure di accesso alla carriera accademica, sono prorogate a decorrere dall'anno accademico 2022/23 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato disposte dai commi 3 e 5 dell'articolo 1 della legge 9 gennaio 2009, n. 1 al fine di garantire la funzionalità del sistema di istruzione superiore, in deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Università da emanare entro il 30 giugno 202w.

Motivazione: la norma intende rispondere alla Causa pendente presso la Corte di giustizia europea sulla messa ad esaurimento del ruolo di ricercatore a tempo indeterminato, rispetto alla violazione della Direttiva n. 70/99 UE, attraverso la creazione di uno specifico albo nazionale rispettoso della Carte europea.